

giorni ma nemmeno entro i sei mesi. Dissi che si sono dati anche casi di prescrizione perchè erano passati sei mesi, dopo il termine, s'intende, dei quaranta giorni, prima che la parte avendo voluto attendere la risposta, avesse agito in giudizio. E ciò mi dà occasione di pregare l'onorevole ministro di accelerare più che sia possibile questa procedura di risposta da parte dell'amministrazione; ma però occorre mantenere il termine di quaranta giorni, perchè altrimenti almeno il novanta per cento dei reclami non avrebbero risposta prima che il giudizio dovesse cominciare...

**PRESIDENTE.** Dunque c'è una proposta concordata tra Governo e Commissione.

**GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.** Io non conosco il caso a cui allude l'onorevole relatore.

Ma mi pare evidente che non si corra la prescrizione finchè non giunga il termine in cui si possa esplicitare l'azione giudiziaria.

**DANEO, relatore.** Non ci siamo compresi.

**GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.** Evidentemente, questa costituisce una causa della sospensione della prescrizione.

**DANEO, relatore.** Ho detto che alle volte non si risponde nemmeno nei sei mesi ed allora gli altri oppongono la prescrizione.

**GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.** Ma i termini non corrono: il *dies a quo* non viene, se non dopo i quaranta.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito dunque l'articolo 45 con l'aggiunta concordata fra Governo e Commissione.

(È approvato).

#### Art. 46.

Gli orari generali dei treni per viaggiatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, udito il parere del Consiglio generale del traffico.

(È approvato).

#### Art. 47.

L'esercizio di una linea è fatto con tre coppie giornaliera di treni viaggiatori, finchè il prodotto lordo annuo ricavato dai viaggiatori e dai trasporti a grande velo-

cià non oltrepassi lire novemila per chilometro.

Quando tale prodotto annuo superi, in via normale, le lire novemila per chilometro, deve essere attivata una quarta coppia giornaliera di treni viaggiatori.

Sulle linee per le quali dai trasporti viaggiatori e merci a grande velocità si ricavi un prodotto lordo annuo superiore a lire dodicimila per chilometro, il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, può autorizzare altre coppie giornaliere di treni viaggiatori.

È in facoltà del direttore generale di aumentare, per limitati periodi di tempo, il numero dei treni viaggiatori in aggiunta a quello normale.

I treni di lusso non sono computati nel numero giornaliero delle coppie ordinarie di treni viaggiatori delle singole linee.

(È approvato).

#### Art. 48.

Il direttore generale, per speciali condizioni locali o per facilitare servizi suburbani, postali e simili, può, per alcune linee o tratti di linea, autorizzare treni leggeri o con carrozze automotrici, in sostituzione dei treni viaggiatori ordinari.

Per l'aggiunta di nuovi treni leggeri o con carrozze automotrici si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

(È approvato).

#### Art. 49.

Nel caso di esercizio con treni viaggiatori a trazione elettrica o a trazione con sole carrozze automotrici, non sono applicabili le norme indicate dal precedente articolo 47 e il numero giornaliero delle coppie dei treni è stabilito in proporzione della frequenza dei viaggiatori, purchè non sia inferiore a quello fissato nell'articolo stesso.

(È approvato).

#### Art. 50.

Verificandosi in via normale una diminuzione del prodotto dei viaggiatori e dei trasporti a grande velocità, il numero giornaliero delle coppie dei treni viaggiatori può, previo parere del Consiglio generale del traffico, essere diminuito in relazione alle norme contenute nell'articolo 47.

Il numero dei treni viaggiatori effettuato su ciascuna linea in base all'orario in vigore all'atto dell'applicazione della presente